



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai seguenti magistrati:

Carlo Picuno	Presidente f.f.
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario, <i>relatore</i>
Antonio Marsico	Referendario
Daniela Piacente	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sullo stato di attuazione al 31.12.2020 del piano di riequilibrio pluriennale del comune di Foggia, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

udito il relatore dott. Nunzio Mario Tritto nella camera di consiglio del 22 aprile 2021, convocata con ordinanza n. 36/2021 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020

Rappresentato in

FATTO

Con la deliberazione n. 183/PRSP/2014 questa Sezione regionale di controllo ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal comune di Foggia con la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19.02.2013 (modificata dalla successiva deliberazione consiliare n. 165 del 16.07.2013). Il piano era destinato inizialmente a ripianare uno squilibrio di bilancio pari a € 121.962.926,59, così articolato:

- € 34.538.081,33 per disavanzo di amministrazione 2012;
- € 33.086.873,00 per debiti fuori bilancio;
- € 32.700.000,00 per passività da contenzioso;
- € 18.720.008,46 per passività di parte corrente;
- € 2.917.963,80 per il ripiano delle prime 9 rate di ammortamento del mutuo

(dal 2014 al 2022, € 324.218,20 all'anno) per il finanziamento di passività pregresse di parte capitale (impianto di biostabilizzazione).

Con la medesima deliberazione, in base all'art. 243-*quater*, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., questa Sezione regionale di controllo chiedeva all'organo di revisione dell'ente di trasmettere, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Con la deliberazione n. 181/PRSP/2015, nell'effettuare il primo monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano, si è:

- considerato il periodo fino al termine dell'esercizio finanziario 2014 (in assenza di rendiconto approvato sono stati valutati i dati del c.d. preconsuntivo);
- tenuto conto della rimodulazione del ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione 2013 accertato nel 2014; in dettaglio, a seguito dell'intervenuta

cancellazione di residui attivi da alienazioni immobiliari per € 11.832.468,16 in occasione dell'approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione del Consiglio comunale n. 192 dell'1.09.2014), lo squilibrio effettivo complessivo da ripianare è passato da € 121.962.926,59 ad € 133.795.394,75, a causa dell'intervenuto aumento del disavanzo di amministrazione da ripianare (da € 30.084.273,20 ad € 41.916.741,36). Ciò ha comportato una rimodulazione del piano di riduzione del solo disavanzo di amministrazione, mediante incremento (€ 1.406.367,57) della quota annua destinata al ripiano per gli anni 2015-2022.

Con tale deliberazione questa Sezione regionale di controllo, dopo aver evidenziato il parziale conseguimento degli obiettivi, ha accertato *«il non grave e non reiterato rispetto degli obiettivi del piano»*, essendosi registrata un'insufficiente riduzione della passività complessiva nonostante il ripiano del maggiore disavanzo emerso in occasione dell'approvazione del rendiconto 2013 fosse stato previsto a partire dal 2015. Peraltro, nel frattempo la massa passiva che grava sull'ente è aumentata in modo sensibile, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 in relazione alla nuova normativa sull'armonizzazione contabile (maggiore disavanzo di amministrazione complessivo da ripianare in 30 anni di € 31.489.812,19).

Il secondo monitoraggio, sul primo semestre 2015, effettuato da questa Sezione con la deliberazione n. 68/PRSP/2016, ha anch'esso rilevato il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi (riduzione dei debiti fuori bilancio, delle passività pregresse correnti e del contenzioso). La situazione finanziaria dell'ente è risultata, inoltre, appesantita dall'ingente contenzioso con la partecipata Amica S.p.A. nonché dalla persistente presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, di fatture pregresse da pagare

e di insufficienti entrate correnti. Il mancato rispetto degli obiettivi non è stato, comunque, giudicato grave e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 7 del T.U.E.L..

Il terzo monitoraggio, riferito al secondo semestre 2015 ed effettuato con la deliberazione n. 163/PRSP/2016, ha accertato il mancato rispetto parziale degli obiettivi intermedi, evidenziando: *i*) una riduzione della massa passiva da ripianare (notevolmente incrementata per effetto dell'ulteriore disavanzo, prima menzionato, emerso dopo il riaccertamento straordinario) inferiore a quella programmata, con un divario negativo comunque più contenuto di quello precedentemente registrato; *ii*) la mancata riduzione delle spese per trasferimenti e una riduzione della spesa per prestazione di servizi inferiore a quella dovuta (art. 243-*bis*, comma 9 del T.U.E.L.); *iii*) il conseguimento di entrate correnti in misura inferiore al previsto (principalmente a causa degli scarsi risultati relativi alle entrate tributarie), peraltro compensato dalla riduzione della spesa corrente; *iv*) la presenza di numerose proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio pendenti; *v*) l'esistenza di varie ingenti partite debitorie da tempo esigibili (ad esempio, in relazione alla fornitura di energia elettrica) in misura superiore a quella prevista; *vi*) la presenza di contenziosi pendenti di valore superiore a quello previsto; *vii*) la mancata riduzione della spesa per gli organi istituzionali. In linea con il precedente monitoraggio, il mancato conseguimento degli obiettivi non è stato considerato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 243-*quater*, comma 7 del T.U.E.L..

Con il quarto monitoraggio sul primo semestre 2016 (deliberazione n. 47/PRSP/2017) è stato accertato sia il mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi sia, complessivamente, la presenza di criticità e di una situazione di incertezza e confusione contabile. In particolare, sono state segnalate l'imponente massa debitoria (superiore a quella prevista) e la progressiva erosione delle disponibilità liquide, affiancata da una

progressiva e ingente riduzione delle entrate tributarie riscosse. In relazione a ciò, questa Sezione regionale di controllo ha: i) dichiarato che l'omesso recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e il mancato superamento delle criticità rilevate avrebbero potuto determinare l'accertamento di un grave mancato rispetto degli obiettivi del piano; ii) prescritto l'adozione di ogni misura correttiva idonea a superare le criticità rilevate.

Con deliberazione n. 15/2018/PRSP è stato effettuato il quinto monitoraggio (secondo semestre 2016), con cui, nonostante la persistenza di una situazione finanziaria più grave di quella accertata all'avvio della procedura e l'accertamento del mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi, il comune è apparso in grado di conseguire un riequilibrio finanziario (in tal senso si era espresso l'organo di revisione nella relazione ex art. 243-*quater* T.U.E.L.) per effetto delle numerose agevolazioni previste dal legislatore. In linea con i precedenti monitoraggi è stato sottolineato il carattere necessario, ai fini del recupero, dell'adozione di *«tempestive, adeguate, effettive ed efficaci misure correttive quali, ad esempio, l'incremento delle entrate correnti e una migliore riscossione»*. Di fondamentale importanza è stata ritenuta anche *«la riduzione delle spese correnti, la valorizzazione del patrimonio e il pronto finanziamento e/o pagamento dei debiti, ivi compresi i debiti fuori bilancio»*.

Con note del 15.01.2018 (prot. CdC n. 115/2018), 29.10.2018 (registrata al prot. n. 4414/2018), e 21.12.2018 (acquisita al prot. n. 4882/2018) sono pervenute le relazioni dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relative al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio), al secondo semestre 2017 (settimo monitoraggio) ed al primo semestre 2018 (ottavo monitoraggio).

Nelle conclusioni relative al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio), il Collegio dei revisori aveva rilevato, pur a fronte di una riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali (la spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti,

anche se ridotta nel triennio di vigenza del piano, non risultava ancora allineata ai relativi obiettivi), una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza sia in conto residui, con conseguente contrazione delle disponibilità liquide; tale criticità si era riflessa sul peggioramento dei tempi medi di pagamento (dai 35,50 giorni del 2015 ai 60,73 del 2016, fino ai 74,85 al 30 settembre 2017). Le problematiche relative alla riscossione delle entrate, riconducibili anche al contenzioso con l'ex concessionario della riscossione dei tributi comunali Aipa/Mazal, avevano contribuito al peggioramento della situazione. Per il 2017 l'ente aveva richiesto al tesoriere Unicredit S.p.A. un'anticipazione di cassa (con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 18.11.2016) per € 38.688.781,48, pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio (anno finanziario 2015), afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata in conto competenza. Tale anticipazione, nel 2017, non risulta utilizzata. I revisori si erano dunque riservati di verificare la capacità dell'ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017, allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e riferiti all'intero esercizio. L'organo di revisione aveva inoltre manifestato l'intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, posto che vi era *«il sospetto che i debiti previsti nel piano pluriennale di riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell'intera massa debitoria»*, con conseguente impossibilità di *«determinare con precisione la porzione di pagamenti imputabile ai debiti di piano, né si ha contezza dei nuovi debiti»*; ii) proporre all'ente l'istituzione, nel bilancio 2018-2020, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull'effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. Sempre in occasione del sesto monitoraggio, si segnala che sono state lamentate, da parte dei revisori (pag. 3 della

relazione acquisita al prot. CdC n. 115/2018): i) la necessità di differire il termine di presentazione della relazione a causa di *«difficoltà riscontrate ancora una volta nell'acquisizione dagli uffici comunali dei documenti e delle informazioni utili ed imprescindibili ai fini dell'analisi dello stato di attuazione del piano pluriennale di riequilibrio e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano medesimo»*; ii) l'assenza di riscontri sia alle richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l'incasso del corrispettivo relativo alle vendite di terreni effettuate nel 2015, sia alla richiesta di documentazione relativa al contenzioso con la Foggia Immobiliare S.r.l., avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile sito in via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali.

In occasione del settimo monitoraggio (secondo semestre 2017), l'organo di revisione aveva riferito della necessità, ancora una volta, di differire il termine di presentazione della relazione a causa di difficoltà nell'acquisizione dagli uffici comunali dei documenti e delle informazioni utili, spesso peraltro forniti in modo incoerente ed incongruente. In proposito il Collegio aveva segnalato che, dopo l'ultimo sollecito del 15 ottobre 2018, l'ente aveva *«fornito parzialmente per le vie brevi gli ultimi dati contabili a suo tempo richiesti e si è reso necessario tenere due ulteriori sessioni presso gli uffici dei Servizi Finanziari per verificarne l'attendibilità. I dati relativi ai debiti fuori bilancio sono stati consegnati il 26 ottobre u.s. alle ore 14,45. A tutt'oggi, sono comunque rimaste prive di riscontro sia le richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l'incasso del corrispettivo in tutto o in parte impagato, relativo alle vendite dei terreni effettuate nel 2015, sia la richiesta della documentazione relativa all'ingente contenzioso insorto con la società Foggia Immobiliare S.r.l., avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile sito in Foggia alla via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali»*. Il Collegio dei revisori aveva evidenziato ancora una volta una certa *«confusione contabile»* e la *«grave inefficienza strutturale degli uffici (non solo dei Servizi*

finanziari), privi di un efficace coordinamento e, pertanto, non idonei a dare concreta attuazione al piano pluriennale di riequilibrio».

Nelle conclusioni era stato sottolineato che, a fronte di un peggioramento della situazione di cassa rispetto agli esercizi 2015 e 2016 (le disponibilità liquide sono passate da € 46.287.472,26 al 31.12.2016 a € 45.159.322,45 al 31.12.2017), si era registrato, a consuntivo 2017, un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva e della capacità di riscossione delle entrate in conto competenza e in conto residui; i tempi medi di pagamento erano aumentati (era stato evidenziato il peggioramento - 86,43 giorni - rispetto ai 74,85 giorni al 30 settembre 2017 registrati all'epoca del sesto monitoraggio). Era pure stata confermata la capacità dell'ente di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano. Tale circostanza rischiava, peraltro, di rivelarsi un segnale negativo per il definitivo riequilibrio dell'ente laddove si fosse trattato di partite debitorie nuove e, quindi, aggiuntive e/o sostitutive rispetto a quelle considerate nel piano. Le passività pregresse correnti e in conto capitale erano rimaste immutate. Permaneva, però, l'alea dei giudizi pendenti con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A., la mancata definizione delle procedure transattive nel settore dei lavori pubblici (solo una transazione risultava perfezionata nel 2015), nonché l'esigua riduzione del debito verso la società Hera Comm S.r.l. (fornitrice del servizio elettrico). Inoltre, non era stato possibile verificare l'evoluzione dei debiti per contratti di locazione, in quanto il prospetto prodotto sembrava contenere debiti insorti successivamente all'approvazione del piano ed i relativi dati, richiesti più volte dai revisori, non erano stati forniti. Era stata confermata la riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali. Relativamente alla spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, nonostante la stessa si fosse ridotta, non era stato possibile verificare il rispetto del piano poiché l'ente

non aveva fornito il dettaglio degli obiettivi da raggiungere. Il Collegio dei revisori non aveva tuttavia rilevato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, riservandosi ulteriori valutazioni in sede di monitoraggio al primo semestre del 2018.

Nelle conclusioni sull'ottavo monitoraggio (primo semestre 2018), l'organo di revisione si era riservato di verificare la capacità dell'ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 (nono monitoraggio), allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e completi, in quanto riferiti all'intero esercizio, manifestando l'intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, poichè permaneva ancora il sospetto *«che i debiti previsti nel piano pluriennale di riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell'intera massa debitoria»*, con conseguente impossibilità di determinare con precisione la quota di pagamenti imputabile ai debiti di piano e di avere contezza dei nuovi debiti; ii) proporre all'ente l'istituzione, nel bilancio 2019-2021, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull'effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. L'organo di revisione aveva inoltre, anche per il primo semestre 2018, segnalato una scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza che in conto residui ed una significativa contrazione delle disponibilità liquide, passate da € 49.226.566,79 al 1° gennaio 2018 a € 27.952.751,41 al 30 giugno 2018. Tale situazione, unitamente alla scarsa velocità di riscossione delle entrate comunali, si era riflessa negativamente sui tempi medi di pagamento che erano *«ulteriormente peggiorati passando dai 35,50 gg. del 2015, ai 60,73 gg. del 2016 fino ai 81,81 gg. al 30 giugno 2018»*.

La Sezione, tuttavia, non si è alcun modo espressa in ordine ai predetti monitoraggi in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*quater* del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge n. 108/2018, secondo il quale *«Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-*quater* nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato»*. Per effetto della predetta normativa, e non essendo pervenute le previste relazioni del Collegio dei revisori in ordine alla verifica degli obiettivi intermedi al 31 dicembre 2018 ed al 30 giugno 2019, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 78/PRSP/2019, depositata il 26 luglio 2019, aveva fissato il termine del 30 agosto 2019 per il deposito delle predette relazioni semestrali.

La relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2018 (nono monitoraggio) è poi pervenuta con nota dell'8.08.2019

(acquisita al prot. della Sezione n. 3269/2019). Con essa, sono stati resi noti: *i*) un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva (in particolare, alla pag. 7 della medesima relazione si evidenziava un miglioramento del disavanzo rispetto a quanto previsto in piano); *ii*) l'aumento delle disponibilità liquide e del fondo di cassa nel 2018 (le disponibilità liquide erano aumentate di € 6.055.763,27 rispetto al fondo cassa al 1° gennaio 2018); *iii*) un conseguente miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 66,96 gg. nel 2018, dagli 86,43 gg. nel 2017 (cfr. pag. 23 della relazione); *iv*) una riduzione dei debiti relativi alle locazioni passive, grazie a determinazioni volte al contenimento del numero dei contratti di locazione (cfr. pag. 44 della relazione); *v*) la capacità di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano di riequilibrio (si osservava, tuttavia, a pagg. 7 e 9 della relazione, che l'ingente mole di passività potenziali e di debiti non ancora quantificati/quantificabili e non contabilizzati, avrebbe potuto determinare l'*«irreversibile conclusione della procedura di riequilibrio in atto»*, e che non è stato possibile, nuovamente, accertare se tutti i debiti fuori bilancio imputati ai capitoli 490020 fossero integralmente riferiti e riconducibili a quelli indicati nel piano di riequilibrio; i revisori lamentavano anche la scarsa tempestività del Consiglio comunale nell'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, cfr. pag. 9 della relazione); *vi*) la riduzione della spesa per il personale (come da tabella a pag. 32 della relazione); *vii*) il ritorno al ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2018, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2018 con la quale era stata richiesta al tesoriere comunale Unicredit S.p.A., una anticipazione di cassa, ex art. 222 del T.U.E.L. (pagg. 23-24 della relazione); *viii*) di contro, si erano confermate sostanzialmente immutate le passività pregresse correnti e in

conto capitale, essendo ancora pendenti i giudizi con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A..

Con nota del 09.09.2019 (prot. CdC n. 4131/2019) è pervenuta la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al primo semestre 2019 (decimo monitoraggio), con cui sono stati rilevati: *i)* una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza che in conto residui; *ii)* una riduzione delle disponibilità liquide che ha comportato una notevole diminuzione della liquidità dell'ente per € 27.983.431,08 nel primo semestre dell'esercizio; *iii)* il mancato invio all'organo di revisione, da parte del comune di Foggia, delle note di aggiornamento richieste circa il debito verso la Gala S.p.A. (secondo quanto riportato a pag. 13 della relazione, i revisori hanno più volte sollecitato il Servizio Advocatura e il Servizio Lavori Pubblici dell'ente «*a fornire una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere*», senza ricevere riscontro), circa la questione Hera Comm S.r.l. (a pag. 12 della relazione prot. n. 4131/2019 risultava solo un debito dell'ente di € 1.311.206,73, ma non era stata fornita all'organo di revisione «*alcuna precisazione e/o aggiornamento in merito a detto contenzioso*», come già lamentato nel precedente nono monitoraggio, a pag. 14 della corrispondente relazione), in ordine all'esecuzione di opere pubbliche (pag. 14 della relazione), ed in merito alla problematica Aipa/Mazal al 30 giugno 2019 (pag. 32 della relazione), che ha impedito ai revisori di effettuare verifiche e controlli, nonché la formulazione di osservazioni o rilievi; *iv)* il mancato invio all'organo di revisione, da parte dell'ente, di aggiornamenti relativi ai proventi per alienazione (situazione terreni "Borgo Incoronata"); *v)* la violazione della normativa in merito alla costituzione del fondo salario sia per il personale di comparto che per il personale dirigente.

Nel frattempo, sulla base di quanto disposto da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 78/PRSP/2019 del 26 luglio 2019, nella quale era stato fissato il termine perentorio del 30 agosto 2019 per il deposito delle relazioni semestrali dell'organo di revisione sulla verifica degli obiettivi intermedi al 31 dicembre 2018 (nono monitoraggio) ed al 30 giugno 2019 (decimo monitoraggio), il comune di Foggia, con nota prot. n. 102402 del 13.09.2019 (prot. CdC n. 4208 del 13.09.2019) ha autonomamente inviato una complessa e dettagliata relazione, corredata di numerosi allegati, finalizzata a comprovare il rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L'invio di tale relazione da parte del comune di Foggia è avvenuto sul presupposto di una mancata trasmissione, ad opera del Collegio dei revisori, di quanto richiesto con deliberazione n. 78/PRSP/2019 del 26 luglio 2019, entro il termine perentorio del 30 agosto 2019 (essendo stato invece fissato, con la medesima deliberazione n. 78/PRSP/2019, per il comune di Foggia, il termine perentorio al 16 settembre 2019).

In data 30 ottobre 2019, con deliberazione n. 98/2019/PRSP, questa Sezione ha accertato, in relazione al decimo monitoraggio (sul primo semestre 2019), il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la presenza di gravi criticità, riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione della ricezione della relazione dei revisori sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2019 (undicesimo monitoraggio), invitando il comune di Foggia e l'organo di revisione a fornire tutte le informazioni *"in maniera completa e non carente"* in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi del piano riequilibrio alla data del 31 dicembre 2019.

Con PEC del 14.03.2020 (prot. CdC n. 1107 del 16.03.2020) è pervenuta la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre

2019 (undicesimo monitoraggio), nelle cui conclusioni (pag. 45) il Collegio dei revisori non ha rilevato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio pluriennale, riservandosi tuttavia ulteriori valutazioni in occasione del successivo dodicesimo monitoraggio (allorquando si sarebbero ottenuti i dati definitivi dell'esercizio 2019).

In data 24 novembre 2020 (prot. CdC n. 5081/2020) è pervenuta – a mezzo PEC – la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al primo semestre 2020 (dodicesimo monitoraggio), in esito alla quale non apparivano definiti gli elementi per poter valutare l'effettiva riduzione della massa passiva. Si rammenta che l'art. 114 *bis* del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, aveva disposto che *“La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell' articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Da ultimo, con PEC del 26.03.2021 (prot. CdC n. 2179/2021), l'organo di revisione dell'ente ha trasmesso il tredicesimo monitoraggio relativo al secondo semestre 2020, a conclusione del quale (pag. 39) il Collegio dei revisori ha potuto apprezzare un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva, ma al contempo evidenziando una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali, sia in conto competenza che in conto residui, nel corso dell'intero esercizio 2020. I revisori hanno anche verificato (pag. 7) che nel bilancio pluriennale di previsione e nel D.U.P. 2020/2022

sono state correttamente iscritte le quote di disavanzo di amministrazione (€ 5.909.836,11 per ciascuno di tali esercizi).

Sulla base dei dati di preconsuntivo, l'organo di revisione non ha ravvisato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano di riequilibrio, riservandosi ulteriori valutazioni in sede di monitoraggio al 30 giugno 2021, data in cui saranno disponibili i dati definitivi dell'esercizio 2020.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 (contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, c.d. T.U.E.L.) e ss.mm.ii. prevede che gli enti con squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli artt. 193 e 194 del medesimo testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possano adottare, con deliberazione consiliare, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A norma dell'art. 243-*quater*, comma 3 del T.U.E.L., in caso di approvazione del piano di riequilibrio, la competente Sezione regionale della Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. Il predetto articolo, ai commi 6 e 7, dispone, inoltre, che «*ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti*» e che «*l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non*

superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto».

In questo quadro normativo, come già accennato – a fronte della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19 – il legislatore ha introdotto, tra l'altro, l'art. 53, comma 8 del decreto legge 14.08.2020, n. 104, convertito nella legge n. 126/2020, nel quale si prevede che *«In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti».* E ancora, sempre in considerazione della citata situazione scaturente dall'emergenza epidemiologica, in particolare per quel che attiene al monitoraggio in esame, il legislatore ha introdotto l'art. 114-bis, comma 2 del decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, con il quale ha disposto che *«La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Alla luce della normativa sopra richiamata, il Collegio è chiamato ad effettuare l'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Foggia, consistente nella valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi alla data del 31 dicembre 2020, monitoraggio effettuato sulla scorta delle relazioni presentate dall'organo di revisione con PEC del 24.11.2020 (prot. CdC n. 5081/2020, sul primo semestre 2020) e del 26.03.2021 (prot. CdC n. 2179/2021, sul secondo semestre 2020).

Dall'esame concreto delle risultanze relative al detto ente può dunque rilevarsi quanto segue.

1. Situazione di cassa

Sulla base della relazione dell'organo di revisione sul primo semestre 2020, lo stato della cassa al 30 giugno 2020 è ancora in miglioramento (€ 55.197.892,76) rispetto a quanto

rilevato a fine 2019 (€ 52.305.403,82). Al 31 dicembre 2020 si è poi registrato un ulteriore, notevole miglioramento (€ 68.733.896,62), secondo quanto riportato a pag. 17 della relazione sul secondo semestre 2020. Ciò conferma il consolidarsi di un *trend* positivo che ha avuto inizio prendendo come base di riferimento il dato di cassa al 30 giugno 2019 (€ 27.602.162,43, cfr. pag. 25 della relazione sul primo semestre 2019 - decimo monitoraggio - prot. CdC n. 4131/2019). In conseguenza di tale confortante evidenza circa la cassa, si può osservare che, sebbene sia stata richiesta (con deliberazione di Giunta comunale del 19.12.2019) per l'anno 2020 al tesoriere una anticipazione di tesoreria per € 38.347.318,11, nel corso del medesimo anno la stessa non sia stata mai utilizzata, a differenza di quanto avvenuto nel 2018, anno in cui i giorni di utilizzo dell'anticipazione erano stati 11, e nel 2019, anno nel quale erano aumentati a 49.

I fondi vincolati di cassa, alla data del 1° gennaio 2021, sono pari ad € 35.878.175,53 (di cui € 27.860.662,86 quale fondo di rotazione).

2. Tempi di pagamento dei debiti

Si è nuovamente rilevato un miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 17,53 giorni nel 2020, dai 34,50 giorni nel 2019 (66,96 giorni era invece il dato relativo al 2018 ed 86,43 giorni il dato del 2017).

3. Debiti fuori bilancio

Circa i debiti fuori bilancio, nel corso del 2020 sono stati riconosciuti debiti per € 1.404.170,99 (di cui pagati € 1.245.266,14). Risultano però, al termine dell'esercizio 2020 (cfr. pag. 8 della relazione sul secondo semestre 2020, nota prot. Cdc n. 2179/2021), debiti fuori bilancio da riconoscere per € 11.176.888,86 (di cui € 10.507.023,29 già previsti nel

primo semestre e per i quali è stata rilevata - con nota prot. Cdc n. 5081/2020 - la sussistenza della copertura finanziaria). Ciò, a fronte di impegni relativi a debiti fuori bilancio di parte corrente per complessivi € 6.967.283,43.

Si chiede sul punto, considerato quanto esposto, di rendere disponibile gli allegati a cui si fa riferimento: n. 1 (pag. 8 della relazione sul secondo semestre 2020 e pag. 9 della relazione sul primo semestre 2020) e n. 2 (pag. 9 della relazione sul primo semestre 2020). Il comune di Foggia dovrà inoltre fornire analitiche spiegazioni in merito alla mancata distinzione, lamentata da ultimo con relazione prot. Cdc n. 5081/2020 (pag. 9), dei debiti fuori bilancio imputati ai capitoli 490020, tra quelli rivenienti dal piano di riequilibrio e quelli sorti successivamente, e dovrà definitivamente chiarire se i debiti fuori bilancio riconosciuti ad oggi siano o meno già inclusi nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario.

4. Recupero dei crediti

Relativamente alle iniziative assunte per il recupero dei crediti relativi alla gestione della Gema S.p.A., già concessionaria della riscossione dei tributi dell'ente, si premette che era stata comunicata la notifica ai contribuenti di note informative, valide anche ai fini interruttivi della prescrizione, per informarli della pendenza di carichi residui e della possibilità di definire questi ultimi in via agevolata; in relazione ai risultati della cosiddetta "rottamazione" delle cartelle/ingiunzioni, il comune di Foggia aveva comunicato (pag. 30, nono monitoraggio e pag. 33, decimo monitoraggio) che erano state presentate n. 117 domande ed acquisiti n. 464 versamenti spontanei, per complessivi € 170.284,01.

Come avvenuto in occasione dell'undicesimo monitoraggio, il totale riscosso non ha fatto riscontrare alcun progresso (pag. 24 della relazione prot. Cdc n. 2179/2021), in quanto fermo a n. 581 definizioni agevolate (dato dalla somma di 117 domande e 464 versamenti spontanei) ed € 170.284,01 recuperati, come già registrato in passato.

5. Ulteriori questioni attinenti alle riscossioni

Sulla base dei dati di preconsuntivo, come da tabelle a pagg. 18-23 della relazione sul tredicesimo monitoraggio, sono state fornite informazioni circa lo stato delle riscossioni dei tributi, non sempre soddisfacenti.

Con riferimento alle riscossioni in conto competenza al 31.12.2020 (cfr. prima tabella a pag. 22 della relazione prot. Cdc n. 2179/2021), l'indice di riscossione dell'IMU è pari al 92,40%; l'indice di riscossione della ICP è pari al 95,47%; l'indice di riscossione della TARSU è pari al 67,82%; l'indice di riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada è pari al 38,84% (in netto peggioramento, rispetto al dato di 86,87% del 2019); l'indice di riscossione della COSAP è pari al 66,29% (anch'esso in peggioramento rispetto al 99,99% del 2019); l'indice di riscossione dei proventi e sanzioni SUE/SUAP è pari al 30,33% (in peggioramento rispetto al 72,66% del 2019); l'indice di riscossione della TASI in conto competenza al 31.12.2020 non è stato reso noto.

Relativamente ai dati in conto residui al 31.12.2020 (cfr. seconda tabella a pag. 22 della relazione prot. Cdc n. 2179/2021), l'indice di riscossione della COSAP è pari al 98,17% (rispetto al 100% del 2019); l'indice di riscossione dei proventi e sanzioni SUE/SUAP in conto residui è pari al 13,16% (in miglioramento, rispetto al 6,19% del 2019); l'indice di riscossione dell'IMU in conto residui è pari al 83,29% (in miglioramento, rispetto al 79,21% del 2019); l'indice di riscossione della TASI in conto residui è pari al

28,69% (in miglioramento, rispetto al 16,33% del 2019); l'indice di riscossione della COSAP in conto residui è pari al 98,17% (rispetto al 100% del 2019); l'indice di riscossione dei proventi e sanzioni SUE/SUAP in conto residui è pari al 13,17% (in miglioramento, rispetto al 6,19% del 2019). Valori ancora gravemente insufficienti si sono registrati per le seguenti voci in conto residui: l'indice di riscossione della ICP al 31.12.2020 è pari al 13,69% (in netto peggioramento, rispetto al 100,00% del 2019); l'indice di riscossione della TARSU al 31.12.2020 è pari solo al 7,03% (in peggioramento rispetto non solo al 20,32% del 2019, ma a tutti i precedenti esercizi); l'indice di riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada al 31.12.2020 in conto residui è pari al 3,97% (in peggioramento rispetto, non solo al 6,70% del 2019, ma a tutti i precedenti esercizi).

Riguardo al recupero evasione ICI/IMU (cfr. tabelle a pagg. 22-23 della relazione prot. Cdc n. 2179/2021, sul contrasto all'evasione tributaria), a fronte di accertamenti in conto competenza nel bilancio di previsione 2020 per € 3.361.810,12, vi sono state riscossioni in conto competenza per € 1.050.626,49 (l'indice di riscossione è pari al 31,25%). A fronte di accertamenti in conto residui IMU al 31.12.2020 per € 2.016.196,29, vi sono state riscossioni in conto residui per € 1.827.801,19 (l'indice di riscossione è pari al 90,66%); un indice di riscossione molto inferiore si è invece registrato (28,33%) per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In merito, poi, ai risultati della procedura di definizione agevolata delle cartelle/ingiunzioni degli *ex* concessionari Aipa/Mazal, il comune di Foggia ha comunicato (pag. 23 della relazione sul secondo semestre 2020) che la situazione è immutata rispetto ai precedenti monitoraggi. Si rammenta che, già in occasione dell'undicesimo monitoraggio (cfr. pag. 27 della relativa relazione) era stata annunciata *“la definitività”* dei dati forniti in precedenza (n. 779 domande presentate, per un totale

riscosso di € 641.334,75), per via del raggiungimento del termine per il versamento dell'ultima rata utile per usufruire della definizione agevolata (30 settembre 2018).

Si può, pertanto, ritenere definitiva la mancata riscossione di una somma pari ad € 201.318,47.

6. Contenzioso con Amica S.p.A.

Circa il contenzioso con la curatela fallimentare della partecipata Amica S.p.A., a seguito di reiterati solleciti al fine di ottenere una relazione sullo stato del contenzioso in essere, il Collegio dei revisori (pag. 10 della relazione sul secondo semestre 2020) ha riportato la recente comunicazione del Servizio Advocatura del comune di Foggia, secondo cui *“la situazione è immutata rispetto a quanto già comunicato con nota dell'11.09.2019”*.

Si resta pertanto in attesa di ogni aggiornamento sull'esito della proposta del comune di Foggia, volta a definire l'intero contenzioso mediante il versamento di un importo complessivo pari ad € 7.700.000,00 (oltre contributo per spese legali comprensive degli oneri di finanziamento del Collegio peritale per € 250.000,00) entro il 31 luglio 2021.

7. Altri contenziosi: Gala S.p.A., Enel S.p.A., Hera Comm S.r.l.

Sempre in ordine al contenzioso, in esito ai numerosi solleciti indirizzati al Servizio Advocatura dell'ente, le relazioni dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relative al primo (dodicesimo monitoraggio) ed al secondo semestre 2020 (tredicesimo monitoraggio) hanno finalmente fatto pervenire notizie aggiornate.

In particolare, in merito al contenzioso con la Società Gala S.p.A., la posizione debitoria del comune di Foggia risulta *“definita ed estinta”* (pag. 13 della relazione sul

dodicesimo monitoraggio), posto che con nota dirigenziale dell'11.09.2020 è stato reso noto che, per i decreti ingiuntivi di Gala S.p.A. ceduti a Banca Sistema S.p.A. (dell'ammontare di circa € 1.250.000,00) *“si è dimostrato, contrariamente alle pretese, un diverso ammontare della somma da corrispondere che è risultata pari circa € 75.000,00 che è stata liquidata”*. Secondo quanto poi più dettagliatamente riferito con il tredicesimo monitoraggio (cfr. pag. 11 della relativa relazione), all'udienza, il giudice onorario del tribunale di Foggia, nel promuovere proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c., ha invitato la Gala S.p.A. a rinunciare al decreto ingiuntivo opposto, ed il comune di Foggia ha in effetti liquidato la complessiva somma di € 74.321,88, compensando le spese di lite.

Anche per quanto concerne la fornitura di energia elettrica (con Enel S.p.A.), la medesima nota dirigenziale dell'11.09.2020 ha confermato che non sussistono situazioni debitorie presunte e pregresse.

Invece, in merito al contenzioso nei confronti di Hera Comm S.r.l. (società che aveva notificato n. 3 decreti ingiuntivi esecutivi nei confronti dell'ente), il giudice nell'udienza del 30 settembre 2020 ha rinviato la propria decisione al 29 maggio 2021: per tale vicenda, dunque, dovrà essere fornito un puntuale aggiornamento in occasione del prossimo monitoraggio.

8. Rapporti di locazione per emergenza abitativa

Relativamente ai rapporti di locazione per emergenza abitativa, la situazione debitoria originaria, risalente al 2011, era quantificata in € 2.257.303,55 (riferita a n. 33 locatori). Nella relazione sull'undicesimo monitoraggio (pag. 13 della nota prot. CdC n. 1107 del 16.3.2020) era stato riportato un prospetto con il debito residuo aggiornato al 31 dicembre 2019, così come comunicato dal comune di Foggia, per € 1.811.473,79.

Nella relazione sul dodicesimo monitoraggio (pagg. 13-14 della nota prot. CdC n. 5081/2020) è stato riferito che gran parte delle locazioni passive per emergenza abitativa sono state *“di fatto non rinnovate con contestuale consegna degli immobili ai legittimi proprietari. Le restanti posizioni attengono a contratti scaduti dove vengono corrisposte indennità di occupazione. Gli uffici stanno verificando le singole posizioni degli occupanti per verificarne il titolo e, di intesa con la Prefettura, si stanno predisponendo tutte le azioni possibili per liberare gli immobili e riconsegnarli ai legittimi proprietari con l'evidente risparmio in termini di costi per l'amministrazione... Il Servizio politiche abitative ha emesso ordinanze di sgombero per il rilascio immediato degli immobili di Borgo Mezzanone in capo alla Impredil S.r.l. ed è in procinto, nei prossimi giorni, di emettere nuove ordinanze di sgombero per gli immobili di Orta Nova di proprietà della Soc. coop. Internazionale. A seguire saranno valutate le altre posizioni minori per il definitivo azzeramento di spesa improduttiva”*.

Si segnala che, nonostante le richieste da parte del Collegio dei revisori, il comune di Foggia non ha fornito una situazione aggiornata al 31 dicembre 2020 (cfr. relazione sul tredicesimo monitoraggio, pag. 13), il che ha impedito all'organo di revisione, come lamentato nelle conclusioni al tredicesimo monitoraggio (pag. 39) di apprezzare i risultati in termini di riduzione del debito e risparmio di costi rispetto al 2019. Pertanto, in relazione a quanto evidenziato, il comune di Foggia dovrà fornire una situazione aggiornata in relazione alla detta fattispecie, in occasione del successivo monitoraggio.

9. Contenziosi con Unicredit S.p.A. e Banca d'Italia

In merito al contenzioso tributario riguardante la richiesta di rimborso dell'ICI corrisposta da Unicredit S.p.A. per gli anni d'imposta dal 1993 al 2008 e dalla Banca d'Italia per gli anni d'imposta dal 1996 al 1998, dalla relazione sul dodicesimo

monitoraggio (pagg. 15-16 della nota prot. CdC n. 5081/2020) è emerso che la relativa posizione debitoria è stata *“definita ed estinta”*, avendo il comune di Foggia *“provveduto a rimborsare ad entrambe le parti quanto giudizialmente statuito”*.

10. Passività da contenzioso

Come già evidenziato in passato (ad esempio: pagg. 15-16 della relazione relativa al decimo monitoraggio, pagg. 14-15 dell'undicesimo monitoraggio), l'organo di revisione ha accertato che ancora una volta non risulta nel bilancio dell'ente un capitolo specifico per le passività da contenzioso, avendo più volte qualificato come *“assolutamente fuorviante”* il riferimento ai capitoli 380010 e 437000 come stanziamenti destinati al finanziamento della quota annuale prevista nel piano per l'estinzione delle passività da contenzioso, *“in quanto il capitolo 437000 viene già utilizzato per il finanziamento della quota annuale del piano relativa alle passività pregresse correnti, per cui solo il capitolo 380010 può ritenersi destinato alle passività da contenzioso”*. Considerato che il valore elevato delle *“economie sul piano”* al 31 dicembre 2020 (€ 16.688.286,54, come da tabella a pag. 16 della relazione sul tredicesimo monitoraggio, nella quale l'indicazione *“economia sul piano al 31.12.2019”* parrebbe un refuso) si spiega con l'imputazione di passività *“da contenzioso”* anche nelle poste passive dei *“debiti fuori bilancio”* e delle *“passività pregresse”*, si invita il comune di Foggia ad intervenire istituendo in bilancio specifici e distinti capitoli in modo tale da non frapporre ostacoli all'attività di controllo.

11. Contenzioso per l'impianto di biostabilizzazione

Per quanto attiene alla controversia relativa al mutuo per l'impianto di biostabilizzazione, l'organo di revisione ha riferito che la situazione è rimasta immutata

rispetto ai precedenti monitoraggi, ed ha redatto la tabella riassuntiva delle differenze tra gli obiettivi del piano e gli obiettivi raggiunti (pagg. 16-17 della relazione sul tredicesimo monitoraggio).

Al riguardo, si richiede di inviare, non appena i dati definitivi al 31 dicembre 2020 saranno disponibili (ovvero all'approvazione del rendiconto 2020), o - al più tardi - in sede di prossimo monitoraggio, i dati relativi alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano pluriennale in termini di risparmi di spesa e di entrate realizzate.

12. Mutui passivi

Relativamente ai mutui passivi, in data 19 febbraio 2020 era stata trasmessa dal dirigente del Servizio finanziario del comune di Foggia una nota che attestava la presenza di un'insussistenza contabile dovuta ad un'errata contabilizzazione relativa ad un'opera pubblica, precisando tuttavia che, con le operazioni di riaccertamento ordinario, in sede di rendiconto per l'esercizio 2019, si sarebbe disposta la definitiva eliminazione dalle scritture e dal bilancio. In occasione del dodicesimo monitoraggio (pag. 39 della relazione) il Collegio dei Revisori ha riferito che *"in sede di rendiconto l'operazione è stata registrata così come su anticipato"*.

13. Dismissioni di asset immobiliari

Per quanto concerne le procedure di dismissione di beni immobili (il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili, *ex art.* 58, comma 1 del d.l. n. 112/2008 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 57 del 29.03.2019), considerato che al 31 dicembre 2020 risultano ancora da riscuotere € 2.956.277,31 (cfr. tabella a pag. 35 della relazione sul tredicesimo monitoraggio) e che, come comunicato dai revisori *"la situazione*

è immutata rispetto ai precedenti monitoraggi”, si chiede di conoscere se il comune di Foggia si sia recentemente attivato nell’avviare azioni legali per il recupero coattivo del proprio credito (pari a € 273.458,00) nei confronti del debitore, sig.ra Maruotti Pasqualina (i revisori hanno comunicato a pag. 35 del tredicesimo monitoraggio che, alla data della redazione dello stesso, il comune di Foggia non aveva ancora avviato le relative azioni legali).

Il Collegio resta inoltre in attesa della comunicazione sugli sviluppi del contenzioso, per complessivi € 2.682.819,31 dovuti dalla sig.ra Piazzolla.

14. Conclusioni

In conclusione, nel corso dell’esercizio 2020 il quadro finanziario complessivo di riferimento ha manifestato taluni miglioramenti, tra i quali il mancato utilizzo di anticipazione di tesoreria, una ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento (17,53 giorni) e, nello specifico, un notevole incremento della cassa (la cui consistenza si attesta ad € 68.733.896,62 al 31 dicembre 2020).

Come attestato dall’organo di revisione, l’obiettivo previsto dal piano di riequilibrio appare contabilmente conseguito: la quota di disavanzo destinata al ripiano, inizialmente prevista in € 5.909.836,11, è stata al 31 dicembre 2020 pari ad € 8.053.045,46 (anche se non appare ancora chiaro se il dato da considerare sia questo, ovvero gli € 7.000.256,28 riportati alla tabella a pag. 6 della relazione sul tredicesimo monitoraggio), con un miglioramento del disavanzo, nel migliore dei casi, superiore di € 2.143.209,35 rispetto a quello previsto.

Ciononostante, è d’obbligo rilevare che, sebbene sulla base delle risultanze di preconsuntivo, i dati sulle riscossioni dei tributi nel corso del 2020 si siano rilevati tutt’altro che soddisfacenti, essendo infatti emersa una *“scarsa capacità nella riscossione delle*

entrate", con particolare riferimento all'indice di riscossione della TARSU e delle sanzioni per violazione del codice della strada, sia in conto competenza sia in conto residui, talvolta in marcato peggioramento rispetto all'esercizio precedente.

Come già più volte specificato da questa Sezione regionale di controllo a partire dalla deliberazione n. 164/PRSP/2014, *«il piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. Tale idoneità del piano deve essere valutata dalla competente Sezione regionale di controllo, quindi, non solo al momento della approvazione ma anche ... in occasione dell'accertamento semestrale dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste al fine dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente»*. Nella medesima occasione è stato precisato che *«può essere definito "grave" il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se "reiterata", insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. È da considerarsi rilevante a tale fine, se "grave" e "reiterato", anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall'emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall'insorgere di nuove criticità durante l'esecuzione del piano, dall'incapacità dell'ente di attuare quanto previsto, ecc. In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre alla applicazione del citato art. 6 solo se, ripetutamente, è*

accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano in itinere non risulta più congruo ai fini dell'effettivo risanamento finanziario dell'ente».

Tali conclusioni sono state confermate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG), secondo la quale *«l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di favor per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all'applicazione della procedura di dissesto. (...). Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell'Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL). Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio "nel complesso" soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all'ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP)».*

In sede di prossimo monitoraggio occorrerà pertanto fornire le informazioni e delucidazioni richieste più volte dal Collegio dei revisori, ed in particolare il comune di

Foggia dovrà dar seguito alla richiesta di realizzare specifici capitoli per ogni tipologia di passività oggetto del piano, in modo tale da tener distinte queste ultime rispetto alle nuove passività, che dovranno essere invece imputate ad altri, diversi capitoli.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Foggia previsto dall'art.243-*quater*, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

1) accerta il parziale rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Foggia;

2) accerta la presenza di criticità, così come indicate nella parte in diritto (cfr. punti 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13);

3) dichiara che il mancato superamento delle criticità *ut supra* rilevate o il mancato recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano potranno determinare l'accertamento di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell'art. 243-*quater*, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e per il quale si riserva ogni ulteriore valutazione al momento dell'esame sull'attuazione del piano di riequilibrio al 30 giugno 2021;

4) dispone che il comune di Foggia ed il relativo organo di revisione procedano in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi alla data del 30 giugno 2021 a fornire tutte le informazioni richieste in maniera completa e non carente, in conformità a quanto stabilito nella presente deliberazione;

5) dispone che l'organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a

questa Sezione ogni aspetto rilevante nei termini tassativamente previsti dalla legge e senza ritardo alcuno;

6) ordina che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e all'organo di revisione del comune di Foggia e, inoltre, al Ministero dell'Interno e, ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per i profili di competenza, con riferimento al punto n. 13 (persistente inerzia del comune di Foggia nell'avvio di azioni legali per il recupero di crediti di propria spettanza), *ut supra* rilevato.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Il Magistrato relatore

Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente f.f.

Carlo PICUNO